

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2012, n. 27-3831

D.G.R. 12-11061 del 23.03.2009 ad oggetto: "Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in localita' differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e art. 12 L.R. 31.10.2007, n. 202. Modifiche.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che:

- il Dlgs. 31.03.1998 n. 112 ed il DPCM 26.5.2000 hanno conferito alle Regioni le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285;

- in particolare, per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione alla tumulazione in localita' differente dal cimitero, l'art. 105 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 prevede: "A norma dell'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Ministro della Sanita', di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanita', puo' autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione di cadaveri e di resti mortali in localita' differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione puo' essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze";

- la LR 31.10.2007 n. 20 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri", all'art. 12 dispone che nell'ambito delle competenze in materia di polizia mortuaria conferite alla Regione, la Giunta Regionale determina con propria deliberazione le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione privilegiata, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 105 del DPR 285/1990;

- conseguentemente, in adempimento di quanto previsto dal citato art. 105 del DPR 285/90 e dall'art. 12 della LR 20/2007, la Regione Piemonte, attraverso il supporto del Gruppo di lavoro appositamente costituito con Determinazione regionale n. 877 del 27.11.2008, ha definito le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione medesima contenute nell'Allegato "A", approvato con DGR 12-11061 del 23.3.2009;

- l'allegato sopra richiamato, che riporta l'elenco della documentazione ed i pareri che l'istante deve produrre all'amministrazione regionale, per quanto attiene alla verifica degli aspetti igienico sanitari connessi al procedimento di che trattasi, al quarto capoverso individua nel Consiglio Regionale di Sanita' e Assistenza istituito con LR 30.7.1984 e s.m.i., l'organo consultivo regionale che svolge le analoghe funzioni precedentemente esercitate dal Consiglio Superiore di Sanita';

- con nota n. prot. 27956/DB2003 del 25.10.2011, indirizzata al Settore regionale Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva della Direzione Sanita', il Presidente del Consiglio Regionale di Sanita' e Assistenza, richiamando le previsioni dell'art. 4 comma 2 della LR 6.8.2007 n. 18 "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale", ha comunicato che la richiesta di autorizzazione regionale alla tumulazione in localita' differente dal cimitero non rientra piu' tra gli atti soggetti a parere del CORESA;

Considerato che:

- l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata consente di collocare la salma in località differente dal cimitero e tenuto conto che le medesime non sono luoghi specifici per accogliere i cadaveri ed i resti mortali e che quindi possono non avere le caratteristiche tecniche e igienico sanitarie previste per i cimiteri;

- si rende necessario acquisire, in sostituzione del parere del CORESA, il parere igienico sanitario dell'ASL competente per territorio sull'idoneità igienico sanitaria della tomba o nicchia e sulla rispondenza di queste ai requisiti prescritti dal DPR 285/1990 e dalla circolare ministeriale esplicativa n. 24 del 24.6.1993, ai fini del rilascio di tali autorizzazioni;

Vista la legge n. 183/2011 con cui si prevede che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati relativi a stati, qualità personali e fatti siano sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 del DPR 445/2000;

Vista la D.G.R. n. 17-803 del 21.10.2010 che individua i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Sanità e che stabilisce in 90 giorni dal ricevimento dell'istanza il termine di conclusione del procedimento di cui trattasi;

Considerato, inoltre, che:

- con la DGR 12-11061 del 23.3.2009, al fine di accelerare i tempi autorizzativi da parte dell'Amministrazione regionale, è stata prevista la possibilità, anche prima del decesso e con il consenso del soggetto interessato, di presentare istanza di tumulazione, corredata della relativa documentazione inerente la costruzione della tomba;

- è pervenuta da parte della Conferenza Episcopale piemontese la sollecitazione a semplificare e razionalizzare ulteriormente l'iter amministrativo di tali autorizzazioni e che per procedere a tale modifica si rende necessario valutare preliminarmente, con il supporto del citato gruppo di lavoro, la conformità di tale richiesta di semplificazione rispetto al quadro normativo esistente e i diversi aspetti di natura amministrativa, igienico sanitaria, di edilizia e urbanistica che afferiscono a tale procedimento;

Ritenuto necessario e prioritario, nelle more dell'adozione di un eventuale provvedimento di semplificazione di tali autorizzazioni, concludere i procedimenti in corso relativi a richieste di tumulazione nel frattempo pervenute e conseguentemente approvare l'Allegato "A" che modifica e sostituisce integralmente quello approvato con DGR n. 12-11061 del 23.3.2009;

Tanto premesso e considerato, la Giunta Regionale,

visto il DPR 10.9.1990, n. 285;

visto il Dlgs. 31.3.1998 n. 112;

visto il DPCM 26.5.2000;

vista la LR 3.10.2007 n. 20;

vista la LR 28.7.2008, n. 23;

vista la DGR n.12-11061 del 23.3.2009;

vista la L. 183/2011;

vista la D.G.R n. 17-803 del 21.10.2010,

unanime,

delibera

- di approvare l'Allegato "A" che modifica e sostituisce integralmente quello approvato con D.G.R. n. 12-11061 del 23.3.2009 e che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di dare atto che tale provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

(omissis)

Allegato

Il DPCM 26.5.2000, "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da conferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del citato Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112" ha disposto il conferimento alle Regioni, fra gli altri compiti e funzioni, delle autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285.

Ai sensi della tabella A, lettera c) allegata al sopra richiamato DPCM, le autorizzazioni di competenza statale previste dal DPR 285/90 vengono conferite alle Regioni a fare tempo dal 2.1.2001.

Con il presente documento, la Regione disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione concernente l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ex art. 105 DPR 10.9.1990, n. 285 e art. 12 LR 31.10.2007, n. 20.

Le fasi nelle quali si articola il procedimento sono le seguenti:

- istanza del richiedente;
- istruttoria degli uffici regionali preposti;
- autorizzazione rilasciata con determinazione del dirigente della struttura regionale competente della Direzione Sanità;
- comunicazione al richiedente.

Ai sensi della DGR N. 17-803 DEL 21.10.2010, il termine di conclusione di tale procedimento autorizzativo è di 90 giorni dal ricevimento dell'Istanza.

Documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione regionale, che deve essere prodotta in originale o in copia conforme autenticata:

- 1) ISTANZA DEL RICHIEDENTE, in carta legale, presentata da familiare o da persona estranea alla famiglia, indirizzata alla struttura regionale competente della Direzione Sanità. E' possibile, anche prima del decesso e con il consenso del soggetto interessato, produrre all'ufficio regionale competente della Direzione Sanità istanza di tumulazione in località differente dal cimitero, corredata della documentazione relativa alla costruzione della tomba, oggetto di istruttoria da parte degli uffici regionali.
La richiesta dovrà essere integrata con la restante documentazione, rilasciata dopo il decesso del soggetto interessato, al fine della conclusione del procedimento con il rilascio dell'autorizzazione regionale alla tumulazione.
- 2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI MORTE sottoscritta dal richiedente indicante il luogo e la data di nascita e morte;
- 3) PARERE DEL SINDACO del Comune ove e' situato il luogo della sepoltura richiesta. Si specifica che il parere si deve riferire ai meriti del defunto e non deve limitarsi ad una semplice ed evasiva formula di "Parere favorevole", ma deve

dettagliatamente esporre i motivi per cui si appoggia la richiesta oppure, se del caso i motivi per cui si ritiene di respingerla;

- 4) PARERE DEL PREFETTO della Provincia ove e' situato il luogo della sepoltura. Il parere, riferito ai meriti del defunto, deve essere formulato con le medesime modalità sopra indicate;
- 5) NULLA OSTA della competente Autorità Ecclesiastica (Curia Vescovile), con particolare riferimento all'art. 1242 del codice di Diritto Canonico, qualora la tomba sia in luogo di culto;
- 6) BIOGRAFIA DELL'ESTINTO, corredata di ogni possibile materiale illustrativo dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori del cimitero (opuscoli, libri, ritagli di giornali e testimonianze varie);
- 7) NULLA OSTA DEI FAMILIARI, qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto;
- 8) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DELLA TOMBA:

- a) certificazione del Comune che attesti, per l'edificio oggetto di realizzazione dell'opera:
 - l'esistenza o l'assenza di vincoli o particolari condizioni ostative alla realizzazione medesima;
 - la destinazione di piano regolatore della zona interessata;
 - il titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera;
- b) qualora la realizzazione della tumulazione in località differenti dal cimitero richieda interventi in edifici monumentali, dovrà essere acquisito e trasmesso il parere della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, a norma del Dlgs 42/2004, parte seconda (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio);
- c) parere espresso dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio sull'idoneità igienico sanitario della tomba o nicchia e sulla rispondenza di queste ai requisiti prescritti dal DPR 285/90 e dalla Circolare esplicativa n. 24 del 24.6.1993

Inoltre:

d) Se trattasi di loculo:

- 1) planimetria in scala 1:100 dell'edificio destinato ad accogliere la tomba, con l'indicazione dell'ubicazione della stessa;
- 2) particolari costruttivi ed architettonici della tomba in scala 1:20 (piante, prospetti e sezioni quotate);
- 3) relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni:

lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno cm. 40, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas. La chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15, sempre intonacati nella parte esterna. E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Altezza loculo cm. 70. Dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica rischio sismico.

e) Se trattasi di nicchia-ossario destinata ad accogliere resti mortali:

rilievo in scala 1:100 (planimetria dell'edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l'indicazione del luogo ove verrà collocata la cassetta-ossario con pianta, sezione della nicchia e prospetto della sistemazione a lavori ultimati - rendering)